

# V@L

## VERIFICHE @ LAVORO

La prima rivista dedicata alle verifiche ispettive su lavoro, contributi e sicurezza

a cura Avv. Mauro Parisi

**Punti @ Spunti** pensieri e idee sui controlli  
**Il caso** quesiti e problemi dal territorio  
**Bacheca** novità sui controlli e dintorni  
**Tecnica dei ricorsi** per presentare al meglio le proprie ragioni  
**Sicur@zza** prevenzione e difesa dalle contestazioni  
**Visu@l** i controlli a colpo d'occhio  
**Nero su bianco** interpretazioni a norma di Legge  
**Usi e abusi** quello che accade, i nostri diritti  
**Osservatorio** le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione

# V@L VERIFICHE @ LAVORO

## IN QUESTO NUMERO:

Nel numero		pag. 2
Punti @ Spunti	Il silenzio dell'amministrazione.	pag. 3
Il Caso	Aspettative non retribuite.	pag. 6
Bacheca	In arrivo avvisi per artigiani e commercianti. Al via i controlli per il bonus Garanzia giovani. Onere di prova al lavoratore agricolo dopo gli ispettori e altro	pag. 9
Tecnica dei ricorsi	Difese e piccoli "trucchi".	pag. 12
Sicur@zza	Idoneità tecnica nel cantiere:	pag. 17
Visu@l	Quando arriva l'ordinanza-ingiunzione.	pag. 20
Nero su bianco	CO.CO.CO. etero-organizzate.	pag. 21
Usi e abusi	Richieste ispettive sempre obbligatorie. Ma non via email, sms o whatsapp	pag. 24
Osservatorio	Le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione	pag. 26

## NEL NUMERO

*Come mai INPS e altri organismi rispondono molto raramente ai ricorsi di aziende e cittadini?*

*Se lo scopo è avere finalmente più garanzie, è giusto iniziare a chiedersi se non è forse il caso che, oggi, cambino le regole. Per esempio, con la generalizzazione del cd. “silenzio assenso” e l'accoglimento dei ricorsi in caso di non-risposta.*

*Ma più garanzie servono anche nelle richieste di documentazione da parte degli ispettori: non bastano email, sms o whatsapp. Occorre la forma giusta.*

*Come la forma giusta occorre per fare sentire la propria “voce”, quando si estendono e inviano i ricorsi amministrativi. In tali casi qualche innocuo “trucco” può tornare utile.*

*Magari anche per fare capire agli Istituti di previdenza che sospendere correttamente un rapporto di lavoro –perché no? pure a seguito della richiesta dello stesso lavoratore- non è un delitto. E non deve costare caro all'azienda in contributi e sanzioni civili.*

*Non solo in tali ultimi casi, le aziende devono sempre prestare attenzione al proprio DURC. Perché, come dice il TU Sicurezza, si può compromettere anche l'operatività dell'azienda nel cantiere.*

*Studiamo, poi, insieme la legge e scopriamo che l'eventuale etero-organizzazione dei co.co.co. sopravvissuti non prevede sanzioni amministrative per illeciti formali.*

*Infine, gettiamo un'occhiata “facile” e per tutti su cosa è opportuno farsi nel caso in cui venga notificata un'ordinanza-ingiunzione.*

*Un altro modo per visualizzare semplicemente e senza timore il mondo dei controlli ispettivi sul lavoro.*

## Punti @ Spunti

### Il silenzio dell'amministrazione. I troppi ricorsi svaniti nel nulla

di *Mauro Parisi*

**C**he fine fanno i ricorsi amministrativi? Sarebbe ormai tempo di domandarselo seriamente.

Ogni anno prendono la via degli uffici amministrativi centinaia, migliaia di ricorsi amministrativi. Carichi delle migliori aspettative e della speranza di dare effetto a studiate difese, valicano le sedi pubbliche da cui, in seguito, non ne giunge più notizia. **Semplicemente dispersi in azione.**

Anche nella materia dei controlli ispettivi **non sono pochi i mezzi di ricorso –taluni, nuovissimi**, previsti anche dal Jobs Act- messi a disposizione dalla legge. Ricorsi alle Direzioni del lavoro, ai Comitati per i rapporti di lavoro, ai Consigli di amministrazione di Istituti e, secondo gli ambiti, chi più ne ha, più ne metta.

Necessariamente attenti e rispettosi dei termini di legge, solitamente perentori, gli interessati fanno pervenire i loro “appelli” alla revisione di provvedimenti e qualificazioni per varie vie. Oggi, solitamente, le impugnative **viaggiano per via telematica**, se non addirittura attraverso **portali on line dedicati appositamente** (si veda, ad esempio, quello dell'INPS).

Ma il progresso tecnologico e la rapidità dei nuovi strumenti, pare non abbia dissolto –ma, semmai accresciuto- un male antico: il **silenzio pubblico**.

A onore del vero, una cosa vi è da osservare: che se la pubblica amministrazione tace – che sia Ministero del lavoro, INPS, INAIL o quant'altri- lo fa legittimamente. Infatti, come noto a tutti, nel nostro ordinamento è diffusamente previsto (salvo qualche ecomiabile eccezione) l'istituto del cosiddetto **silenzio-rigetto**. Vale a dire, l'**equiparazione -ai fini dell'efficacia giuridica- dell'inerzia dell'amministrazione** (che non si prende la briga, neppure per cortesia, di formulare una qualche risposta) al **diniogo espresso del ricorso**. Insomma, come se la pubblica amministrazione avesse espressamente risposto, ma respingendo l'impugnazione.

Un *escamotage* legale niente male per giungere a due importanti, seppure non sempre

segue ⇨

## Punti @ Spunti

*(continua)* Il silenzio dell'amministrazione. I troppi ricorsi svaniti nel nulla.

confessabili, risultati. Innanzitutto, **offrire certezza giuridica** –sia pure di carattere negativo- alle migliaia di ricorsi pendenti. Quindi, evitare la sgradevole accusa di omissione di atti d'ufficio in cui potrebbero altrimenti incorrere legioni di funzionari.

Così facendo, tuttavia, pare che lo stesso legislatore sia, infine, venuto involontariamente ad avallare il **(mal)costume delle amministrazioni di non rispondere affatto**. Soprattutto in casi "spinosi", che implicherebbero un giudizio sull'operato di colleghi. Alzino la mano quanti hanno ottenuto una risposta nei sacramentali termini di 90 giorni, a un ricorso all'INPS presentato ai sensi della legge 88 del 1989 (il classico ricorso all'Istituto in caso di accertamento ispettivo, e non solo).

Se poi ci chiedessimo quanti, nello stesso termine, hanno ricevuto una pronuncia di esito positivo da parte del medesimo Istituto (ma le altre amministrazioni, sia chiaro, più o meno si "muovono" parimenti), si otterrebbe una **percentuale di successi che, probabilmente, si innalzerebbe di poco al di sopra dello zero assoluto**.

Credo che possa essere condiviso da tutti che la circostanza appare preoccupante. Anzi, più che preoccupante. Per molte ragioni.

La prima delle quali è che, così accadendo, sembrerebbe che **neppure si voglia tentare di fare giustizia**. Possibile che, statisticamente parlando, tutto sia da rigettare? Le leggi della matematica e gli antichi –secondo l'*id quod plerumque accidit*- ci dicono che almeno una parte dei ricorsi promossi andrebbero accolti (perché qualche pecca, qualche volta, la possono avere pure i pubblici uffici).

Ancora. Non valutare le eccezioni promosse in via amministrativa, a fronte di ricorsi tendenzialmente poco onerosi –se non gratuiti- significa **colpire le aziende e le realtà più deboli**, che difficilmente si potranno permettere adeguate difese in giudizio.

Ma significa pure, per chi se lo può permettere, ovviamente, **inflazionare** –anziché deflazionare, come a parole si vorrebbe da tempo- **il contenzioso giudiziale**.

Una decisione data "bene", cioè in modo serio e attento (anche se negativa, al limite), rende infatti il cittadino più "riflessivo" sull'esigenza di portare le proprie supposte, patite ingiustizie di fronte al giudice.

Forse sarebbe tempo –senza più fingere un inesistente *favor* al cittadino- che al silenzio-

segue ⇨

## Punti @ Spunti

*(continua)* Il silenzio dell'amministrazione. I troppi ricorsi svaniti nel nulla

rigetto facesse finalmente posto il **silenzio-assenso**. Ossia, l'effetto giuridico contrario a quello imperante, per cui ogni risposta non offerta, debba corrispondere all'**accoglimento della proposta impugnativa**.

Non si tratterebbe, in fondo, di una novità assoluta per il nostro ordinamento. Si pensi al ricorso **in materia di sequestro di beni** nel corso dell'accertamento di illeciti amministrativi (art. 19, L. 689/1981: "*sull' opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta*"). O, tutto sommato con i medesimi effetti sostanziali, al ricorso **avverso la sospensione dell'attività d'impresa**, prevista dall'art. 14, TU Sicurezza ("*avverso i provvedimenti di sospensione ...è ammesso ricorso, entro 30 giorni... [gli organismi] si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia*").

Il mondo delle relazioni tra amministrazione e aziende –almeno nell'ambito dei controlli sul lavoro- prenderebbe nuova forma. In primo luogo a partire dalla viva (e non più finta e indolente) attenzione che l'amministrazione porterebbe a ogni richiesta di riesame. Certo, i ricorsi potrebbero sempre essere rigettati, ma correrebbe almeno il dovere di una condotta "attenta". Con effetti positivi, tutto sommato, per ciascuno.

Per cambiare, in definitiva, non occorre lamentarsi, ma prendere coscienza.

Magari anche solo dando una mano all'**Osservatorio della nostra rivista**, che trovate in fondo a questo numero. Per sapere cosa davvero avviene intorno a noi, bastano pochi minuti e barrare in forma anonima alcune caselle.

## Il Caso

### Aspettative non retribuite. Illegittimi i recuperi di contribuzione

a cura *Studio legale VetL*

#### La vicenda

**U**na azienda manifatturiera occupa alcune centinaia di operai nei suoi tre stabilimenti siti in Italia. Avviata decine di anni fa, l'azienda ha conquistato il successo, anche internazionale, con la grande qualità dei propri prodotti.

Nel tempo, con la necessità di aumentare la produzione, attesa la crescente richiesta, è altresì aumentata l'esigenza di incrementare il proprio personale. Così l'azienda, che riesce talvolta con difficoltà a coprire le proprie esigenze di organico, si affida sempre più a lavoratori stranieri.

Siccome molti di essi non sono europei –provenendo specialmente dall'Africa-, negli anni vengono concessi a parecchi di essi lunghi periodi di rientro ai loro paesi di origine. Tali periodi, in parte sono coperti con le ferie maturate nell'anno, in parte sono giustificati con aspettative non retribuite, concordate tra le parti stesse.

Anche grazie agli ottimi rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali, e data l'effettiva esigenza dei lavoratori stranieri –a causa delle distanze e dei costi dei viaggi- di compiere soggiorni non brevi nei loro paesi, la pratica prosegue negli anni.

Un giorno accedono presso l'azienda gli ispettori dell'INPS che, compiuta una generale verifica della condizioni di lavoro e dei versamenti contributivi operati dall'azienda, fissano la loro attenzione sui lunghi ed estesi periodi di assenza non retribuita di molti lavoratori, come emerge dagli stessi registri dell'azienda.

L'azienda spiega e giustifica il proprio operato, sottolineando il favore che da tempo viene offerto ai propri dipendenti stranieri e di come esso sia ben accolto dai medesimi, che, anzi, lo continuano a richiedere costantemente.

I funzionari, tuttavia, non sono persuasi affatto di quanto riferito e di quanto apprendono ascoltando i medesimi lavoratori interessati. In particolare, ritengono che i

segue ⇨

## Il Caso

*(continua)* **Aspettative non retribuite. Illegittimi i recuperi di contribuzione**

***mancati versamenti di contribuzione nei periodi di sospensiva del lavoro, determini una violazione dell'articolo 1, L. 389/1989, con lesione dei minimali di retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva applicata.***

***Segue così una “pesante” contestazione da parte dell'Istituto e un notevolissimo recupero di contribuzione, a cui si accompagnano le più gravi sanzioni civili dell'evasione.***

***Dati gli importi in gioco l'azienda decide di ricorrere. Ha possibilità di successo?***

### La soluzione

La “situazione” ispettiva evidenziata nel caso è una di quelle, senza dubbio, “preferite” dall'Istituto previdenziale. Ciò, a prescindere dal merito dei fatti che si contestano, dipende senz'altro anche dalla **facilità della tipologia di verifica**. Infatti, si tratta di operare un semplice controllo documentale (cioè, basato sul mero riscontro di dati registrati provenienti dalla medesima azienda: dunque, una verifica “facile”) e, sovente, assolutamente esteso quanto alle situazioni oggetto di valutazione (si pensi all'uso di alcune cooperative di lavoro, che impiegano centinaia di soci per anni). In definitiva, si tratta di un profilo di verifica ispettiva che può risultare **molto redditizia**.

Come noto a molti, recuperi simili a quelli posti in essere nei confronti della nostra azienda, partono dal **fermo convincimento** del personale ispettivo dell'INPS che **il rapporto di lavoro non possa venire “sospeso”**, se non in forza di una causa tipica, legittima o contrattuale.

Partendo dalla previsione dell'art. 1, L. 389/1989 (“*la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi ... non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale*”), quindi -e a prescindere dal fatto che in ipotesi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, correttamente, neppure vi sia

Segue ⇨

## Il Caso

(continua) **Aspettative non retribuite. Illegittimi i recuperi di contribuzione**

corresponsione di retribuzione-, l'Istituto opera i suoi recuperi.

Tale “**credenza**” **previdenziale** –che costa molto caro a molte aziende-, non pare, tuttavia che possa trovare fondamento sulla base della richiamata disposizione.

Altro, infatti, è l'interruzione unilaterale dell'esecuzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Altro, che la sospensione si determini sulla base di una volontà consensuale (e non fittizia, ovviamente) delle parti e, specialmente, su impulso del medesimo lavoratore (“accontentato” dal suo datore di lavoro). Quest'ultima situazione, se non oggetto di simulazione, **non può essere ritenuta *contra legem***, come pure intende l'Istituto.

Del resto, se esistesse davvero, un tale limite, andrebbe espresso testualmente dalla legge: come ad oggi non risulta affatto.

Consimili accertamenti ispettivi danno origine, non di rado, a prevedibili contenziosi giudiziari. Nei quali può allora essere utile osservare, per esempio, come ha fatto **di recente il Giudice del lavoro di Milano** che “*non vi è chi non veda, infatti, come il datore di lavoro e lavoratore possano accordarsi per periodi di non prestazione, secondo la libera espressione della volontà negoziale*” (sentenza n. 604/2016). La cosa appare molto chiara.


Del resto, nello stesso senso, si erano già pronunciata la **Cassazione**, tra l'altro con le sentenze n. 1301/2006 che (“*in caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratori per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro, nel quale, sia pur temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro, né l'obbligazione di prestare lavoro, né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non è dovuta alcuna contribuzione all'ente previdenziale per il periodo di sospensione, neppure nella misura corrispondente al minimale contributivo*”) e n. 15372/2004 (“*in base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato*” .

In definitiva, se la sospensione (anche se per aspettativa non retribuita) **non risulta imputabile al datore di lavoro**, salvo previsioni espresse (cfr. per l'edilizia), la contribuzione non sembrerebbe dovuta.

L'azienda della nostra vicenda ha, quindi, possibilità di successo, anche tenendo conto che nessuna sanzione civile per evasione –non esistendo “occultamento alcuno- avrà da versare.

## Bacheca


a cura *Studio legale VetL*



Segue ⇨

## Bacheca


a cura *Studio legale VetL*



Segue ⇨

## Bacheca

a cura *Studio legale VetL*



## Tecnica dei ricorsi

### Difese e piccoli "trucchi". Per fare sentire la propria "voce"

di *Mauro Parisi*

**D**ifendersi non basta. Occorre fare sentire realmente la propria voce.

Ma fare "sentire la propria voce", quando si procede all'impugnativa scritta, potrebbe non essere sempre un affare così semplice.

Senz'altro servono sempre, e **in primo luogo, buone argomentazioni giuridiche**. Lo studio del caso e la corretta soluzione in punto di diritto, risulta un aspetto che conferisce sicura forza della propria posizione.

Ma, come detto, ciò solitamente non è sufficiente. Occorre richiamare l'attenzione di chi legge –ossia dell'organo chiamato a decidere- sulle proprie argomentazioni, esaltando i passaggi che contano, affinché si imprimano nella mente di chi decide, come quelli vincenti. Insomma, **occorre vendere bene la propria "merce"**.

Come molti sanno –e come ci confermano gli studiosi- anche quando assistiamo a un discorso (per esempio nel corso di un convegno), ciò che colpisce massimamente chi ascolta, non sono tanto le parole espresse formalmente, bensì, piuttosto, i **"modi" mediante cui si esprimono tali parole**. Quindi, per esempio, il timbro e l'andamento della voce e dell'esposizione; la gestualità di colui che parla (come dire, gesti, posture, ecc: insomma la cd. comunicazione non verbale).

Anche nel redigere un atto scritto che "buchi" davvero -specie se si tratta di un ricorso-, deve accadere qualcosa di simile. E ciò perché occorre immaginare (anche senza troppo sforzo, si direbbe solitamente) che **chi legge non abbia spesso voglia, né tempo, di compiere approfondite meditazioni** sugli scritti presentati.

Se tanto è vero, occorre, innanzitutto esprimersi con **concetti chiari e scrittura lineare**. Niente arzigogoli sintattici.

Ma qualche "trucco" in più, non guasta di certo. Per esempio, l'uso del grassetto e il

segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) Difese e piccoli "trucchi". Per fare sentire la propria "voce"

**"cambio" di caratteri.** Che cosa significa?

Tanto per capirci, basti pensare a quando, nel corso di un discorso, intendiamo sottolineare alcuni concetti o passaggi. Che si fa? Solitamente si alza la voce, si dà più enfasi alle parole, sottolineandole magari anche "richiami" delle mani volti a "catturare" l'attenzione –magari distratta- dell'ascoltatore.

Perché non fare così anche con gli scritti? E perché non farlo con i nostri ricorsi a seguito di controlli? In effetti, visto gli grado di "distrazione" degli organismi decidenti, **la cosa appare una necessità.**

Non di rado, presi dalla fretta dei nostri tempi, i "giudicanti" –quando lo fanno- si limitano a fissare rapidamente la propria augusta attenzione solo su alcuni "particolari". Magari solo su quelli: per noi l'importante è che proprio **tali "particolari" siano quelli vincenti.**

L'uso del grassetto, dunque, come noto, richiama l'attenzione. Ma utilizzare improvvisamente caratteri a stampatello, belli grandi, in un testo redatto con caratteri a stampa (o mutare persino tipologia di carattere, per quanti più sono all'avanguardia), sembra **"urlare" le nostre ragioni** e le parole chiave che le sostengono.

Un confronto diretto tra tecniche di redazione chiarirà l'idea.

Con il primo scritto il nostro ricorrente –a cui è stato contestato tardivamente lavoro irregolare- asserisce le sue ragioni, elegantemente, ma senza volere offrire troppa "enfasi":

Ricorso

ex art. 18, legge n. 689/1981

La Società ....., in persona del Legale Rappresentante, ....., nato a .... e residente ....  
presenta

RICORSO

ai sensi e agli effetti dell'art. 18, legge n. 689/1981, affinché il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di ....., provveda alla formale archiviazione degli atti relativi al procedimento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione .....

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Difese e piccoli "trucchi". Per fare sentire la propria "voce"**

\*\*\* \*\*

PREMESSO CHE

1. Con Verbale unico di accertamento e notificazione n. ...., i funzionari competenti, assumevano e contestavano l'espletamento di lavoro irregolare per gli anni 2014-2015;
2. le contestazioni avanzate risultano, però, anche a fronte della documentazione rinvenuta presso la stessa, a seguito di formale accesso agli atti ex L. 241/1990, del tutto illegittime, poiché formulate in contrarietà alla legge, oltre che infondate in fatto ed in diritto, in quanto non supportate da validi e puntuali elementi probatori.

\*\*\*

Tanto premesso, dunque, ci si oppone recisamente a quanto contestato in forme apodittiche, nonché, innanzitutto, all'impugnato Verbale, in quanto insanabilmente viziato, chiedendone l'annullamento, per tutti i motivi sotto riportati:

In via preliminare. Decadenza dalla potestà di contestare gli illeciti amministrativi attinenti al lavoro irregolare. Violazione art. 14, L. 689/1981.

In preliminare e assorbente si osserva che, a prescindere dal merito degli illeciti contestati, la contestazione dell'illecito attinente al lavoro irregolare non è tempestiva e rende necessaria l'immediata archiviazione degli atti del presente procedimento.

Ciò, poiché è il medesimo Verbale di accertamento che qui si impugna che ammette la circostanza, dichiarando che "in data 11.09.2015 è stato notificato il verbale di primo accesso, rilevante le posizioni di soggetti impiegati irregolarmente e/o "in nero".

Dunque, viene dichiarato formalmente che fin dal settembre 2015 fossero noti e accertati gli illeciti attinenti al supposto lavoro sommerso.

Eppure, solo trascorsi 7 mesi, nell'aprile 2016, si sono venuti a contestare illeciti lavoristici per fatti di cui i funzionari avevano fin dall'inizio piena contezza.

Ossia, ben oltre i 90 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 14, L. 689/1981, è doveroso operare le notificazioni delle contestazioni di eventuali illeciti amministrativi.

Del resto, nel Verbale di accertamento del 20.4.2016 non viene indicata alcun momento di inizio e fine degli accertamenti in materia di lavoro, né ulteriore attività di verifica.

Dunque, non vi può essere dubbio alcuno che le contestazioni che qui si oppongono erano già state accertate fin dall'inizio della verifica, come testualmente emerge da Verbale di primo accesso del 11.09.2015.

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Difese e piccoli "trucchi". Per fare sentire la propria "voce"**

\*\*\* \*\*

Per quanto sopra esposto, la Società, nella persona del legale rappresentante p.t., e quest'ultimo personalmente, previa l'ottemperanza delle formulate richieste ex art. 18, L. 689/1981, fa formale

richiesta

dell'immediata archiviazione del procedimento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione n. ....

Con il secondo scritto, lo stesso ricorrente asserisce le medesime cose, ma con la premura, l'urgenza e il **BISOGNO**, che siano bene intese dal Direttore della Direzione del lavoro:

### Ricorso

#### ex art. 18, legge n. 689/1981

La Società ....., in persona del Legale Rappresentante, ....., nato a .... e residente ....

presenta

RICORSO

ai sensi e agli effetti dell'art. 18, legge n. 689/1981, affinché il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di ....., provveda alla formale archiviazione degli atti relativi al procedimento ispettivo di cui al **Verbale unico di accertamento e notificazione .....**

\*\*\* \*\*

PREMESSO CHE

1. Con Verbale unico di accertamento e notificazione n. ....., i funzionari competenti, assumevano e contestavano l'espletamento di lavoro irregolare per gli anni 2014-2015;

2. le contestazioni avanzate risultano, però, anche a fronte della documentazione rinvenuta presso la stessa, **a seguito di formale accesso agli atti ex L. 241/1990**, del tutto illegittime, poiché formulate in contrarietà alla legge, oltre che infondate in fatto ed in diritto, in quanto non supportate da validi e puntuali elementi probatori.

\*\*\*

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Difese e piccoli "trucchi". Per fare sentire la propria "voce"**

Tanto premesso, dunque, ci si oppone recisamente a quanto contestato in forme apodittiche, nonché, innanzitutto, all'**impugnato Verbale, in quanto INSANABILMENTE VIZIATO**, chiedendone l'annullamento, per tutti i motivi sotto riportati:

**In via preliminare. Decadenza dalla potestà di contestare gli illeciti amministrativi attinenti al lavoro irregolare. Violazione art. 14, L. 689/1981.**

In preliminare e assorbente si osserva che, a prescindere dal merito degli illeciti contestati, la contestazione dell'illecito attinente al lavoro irregolare **NON È TEMPESTIVA E RENDE NECESSARIA L'IMMEDIATA ARCHIVIAZIONE** degli atti del presente procedimento.

Ciò, poiché è il medesimo Verbale di accertamento che qui si impugna che ammette la circostanza, dichiarando che *"in data 11.09.2015 è stato notificato il verbale di primo accesso, rilevante le posizioni di soggetti impiegati irregolarmente e/o "in nero"*.

Dunque, viene dichiarato formalmente che fin dal settembre 2015 fossero noti e accertati gli illeciti attinenti al supposto lavoro sommerso.

Eppure, solo **TRASCORSI BEN 7 MESI**, nell'aprile 2016, si sono venuti a **CONTESTARE ILLECITI LAVORISTICI PER FATTI DI CUI I FUNZIONARI AVEVANO FIN DALL'INIZIO PIENA CONTEZZA**.

Ossia, **ben oltre i 90 giorni** entro cui, **ai sensi dell'art. 14, L. 689/1981**, è doveroso operare le notificazioni delle contestazioni di eventuali illeciti amministrativi.

Del resto, nel Verbale di accertamento del 20.4.2016 non viene indicata alcun momento di inizio e fine degli accertamenti in materia di lavoro, né ulteriore attività di verifica.

Dunque, non vi può essere dubbio alcuno che le contestazioni che qui si oppongono erano già state **accertate fin dall'inizio della verifica, come testualmente emerge da Verbale di primo accesso del 11.09.2015**.

\*\*\* \*\*

Per quanto sopra esposto, la Società, nella persona del legale rappresentante p.t., e quest'ultimo personalmente, previa l'ottemperanza delle formulate richieste ex art. 18, L. 689/1981, fa formale

richiesta

dell'**immediata archiviazione** del procedimento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione n. ....

**Insomma: quale dei due scritti vi pare che colpirà di più l'"immaginario" di chi è chiamato a decidere?**

**Sicur@zza**

## Idoneità tecnica nel cantiere: KO se viene meno il DURC

di *Mauro Parisi*

L'arrivo degli ispettori nel cantiere reca sempre molti motivi di preoccupazione per le aziende che vi sono impegnate.

In quei fugaci frangenti, molte sono le domande che rapidamente –sebbene tardivamente– le ditte appaltatrici sono solite porsi. Sarà tutto in regola? I ponteggi saranno ben posizionati? I DPI saranno stati correttamente distribuiti a tutti? Il POS è in ordine? I documenti di valutazione dei rischi avranno data certa? E così via.

Eppure, ragionando sulla sicurezza nel cantiere e su quanto potranno indagare gli ispettori, raramente verrà in mente di **interrogarsi sul fatto se si sia realmente** –cioè, nella sostanza, non solo sulla carta– **in regola con ogni presupposto che garantisce il DURC**.

Chi opera in edilizia –come accade oggi pure per altri settori–, infatti, sa –o dovrebbe sapere– che non essere in regola con i versamenti a Istituti previdenziali, assicurativi e alla Casse edile, potrebbe farci “estromettere” dal cantiere. Il problema del DURC, in definitiva, contrariamente a quanto ancora crede qualcuno, risulta sempre “presente”, quale **condizione “dinamica” e non statica**. Non si tratta solo di una questione formale, superata all'inizio dei lavori, una volta per tutte.

Vale a dire che il requisito della correntezza contributiva **al fine dell'idoneità tecnico-professionale**, non può considerarsi “conquistato” per sempre, allorquando il responsabile dei lavori o il committente compiono la prima verifica al tempo dell'affidamento dei lavori.

Come è noto, al fine del valido affidamento dei lavori, occorre che sia rispettata la disposizione di cui all'**art. 90, comma 9, TU Sicurezza**. La quale, tra l'altro, stabilisce che “*il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ...; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli*

segue ⇒

## Sicur@zza

(continua) **Idoneità tecnica nel cantiere: KO se viene meno il DURC**

*estremi delle denunce dei lavoratori...Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari ..., il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante **presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva...***

Ma che accade se l'idoneità tecnico-professionale viene meno in un secondo momento? Magari proprio a causa dell'intervento degli ispettori che riscontrano situazioni che non consentono il rilascio del DURC. Ce lo dice il comma 10, che indica come in assenza del DURC, sia **sospesa la stessa efficacia del titolo abilitativo** (*"in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente"*).

Un gran bel guaio. Che, oltre all'incapacità di agire ulteriormente in cantiere, potrebbe recare più di una questione (economica) con la committenza dei lavori.

Il vero problema è che la situazione precludente, come detto, **potrebbe emergere inaspettata e improvvisa**. L'impresa edile potrebbe ritenere di avere fatto e versato agli Istituti pubblici tutto ciò che doveva, ma solo in seguito potrebbe scoprire di avere, per esempio, goduto di agevolazioni che non poteva ottenere. O di avere irregolarmente inquadrato e qualificato un lavoratore. O, ancora, di non avere correttamente applicato il CCNL o concesso le dovute indennità.

Ma tutto questo genere di problematiche giuslavoristiche –anche in "presenza" del Durc– potrebbe emergere solo in seguito a un accertamento ispettivo. "Assenza" e irregolarità contributiva sono aspetti differenti? Le ricadute sulla sicurezza sono evidenti.

Le contestazioni di irregolarità e di omesso versamento di contributi, se non prontamente regolarizzate, si sa che possono compromettere il DURC. Nel senso che, come dispone oggi la disciplina **del cd. DURC on-line ex DM 30.1.2015**, neppure viene rilasciata tale certificazione. E, senza la certificazione di regolarità, viene meno –quindi anche *ex post*– l'idoneità tecnico-professionale dell'azienda.

In definitiva, come chiarisce anche l'**interpello n. 1/2016** della Commissione degli

segue →

## Sicur@zza

*(continua)* **Idoneità tecnica nel cantiere: KO se viene meno il DURC**

interpelli, costituita presso il Ministero del lavoro, l'**irregolarità dell'azienda ai fini del DURC, corrisponde alla cd. "assenza del documento unico di regolarità contributiva"** a cui fa riferimento la legge per escludere l'efficacia del titolo abilitativo. Come viene precisato, in definitiva, **dire DURC irregolare o assente è come affermare la stessa realtà giuridica.**

I motivi che potrebbero fare saltare l'idoneità professionale della ditta, pertanto, non attengono solo ad aspetti propriamente tecnici o legati ai requisiti attinenti all'igiene e salute del lavoro; ma concernono, non meno, il rispetto della disciplina giuslavoristica e previdenziale. Pure meramente "sbagliare" un contratto, insomma, potrebbe essere fatale.

Per prevenire i provvedimenti degli ispettori (a questo punto anche quelli che non si occupano di norma della sicurezza: es. ispettori INAIL), appare, allora, opportuno avviare un serrato dialogo tra gli esperti dell'igiene e salute sui luoghi di lavoro e quelli che si occupano "solo" di lavoro.

**Vieni a scoprire FISCUS**  
**Il periodico di approfondimento**

**FISCUS**  
COMMERCIALISTA  
TELEMATICO.com

Visu@l

Quando arriva l'ordinanza-ingiunzione. Come difendersi in pillole

a cura *Studio legale VetL*

**SE SI RICEVE UN'ORDINANZA-INGIUNZIONE CHE IRROGA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI IN MATERIA DI LAVORO (ES. LAVORO IRREGOLARE E SOMMERSO; APPALTI ILLECITI; OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO)**



L'IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE, CD. OPPOSIZIONE, DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA. IL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE E' SOSPELO DURANTE IL CD. PERIODO DI FERIE ESTIVE, DAL 1 AL 31 AGOSTO



A DIFFERENZA CHE IN PASSATO, A SEGUITO DEL JOBS ACT, OGGI NON E' PIU' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA. PER CUI, CHI SI VUOLE DIFENDERE DEVE IMMEDIATAMENTE ORIENTARSI AL RICORSO IN TRIBUNALE



IL RICORSO PUO' ESSERE PRESENTATO PERSONALMENTE DALLA PARTE INTERESSATA, SENZA L'ASSISTENZA DEL LEGALE (SEBBENE SOLITAMENTE NON SIA CONSIGLIABILE). IL MINISTERO DEL LAVORO - L'ISPETTORATO NAZIONALE QUANDO VERRA' ISTITUITO- STANNO IN GIUDIZIO CON I PROPRI FUNZIONARI



IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DEVE SUBITO INDICARE TUTTE LE RICHIESTE, ECCEZIONI E PROVE UTILI A FARE VALERE LE PROPRIE RAGIONI. LE MEDESIME, ALTRIMENTI, RISULTANO PRECLUSE E NON POSSONO PIU' ENTRARE NEL PROCESSO

## Nero su bianco

### CO.CO.CO. etero-organizzate. No alle sanzioni per lavoro subordinato

di *Barbara Broi*

#### La disposizione: come si legge

L'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 81/2015, titolato "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" prevede quanto segue:

*"a far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*

#### La disposizione: il suo significato

La disposizione in considerazione fa parte del decreto attuativo alla legge delega n. 183 del 2014: ossia, il decreto legislativo n. 81/2015, noto anche come codice dei contratti di lavoro. Si tratta della previsione che introduce la **nozione di etero-organizzazione** in riferimento alle relazioni di lavoro parasubordinato.

Con la predetta norma, si è inteso operare una semplificazione della frammentata disciplina dei contratti, ritenendosi opportuno intervenire, altresì, con l'abrogazione di fondamentali discipline di lavoristiche. Quale, per l'appunto, quella introdotta dalla Riforma Biagi, in materia di rapporti di lavoro parasubordinato nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa (*"le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto"*).

Così facendo, si è di fatto **posto fine alla possibilità di concludere contratti di co.co.co.** sotto tutte le forme. Tuttavia, per i contratti ancora in essere al tempo dell'abrogazione –come ben potrebbe accadere ancora oggi, a quasi un anno dalla riforma-, si continuerà ad applicare

## Nero su bianco

(continua) **CO.CO.CO. etero-organizzate. No alle sanzioni per lavoro subordinato**

–in cd. **ultrattività della legge**- la disciplina precedente.

Malgrado la detta previsione, vi è da osservare che tale facoltà “ultrattiva” concessa dalla norma non appare “convincere” appieno neppure il legislatore. In effetti, va osservato che, non solo la volontà pattizia ben avrebbe potuto determinare –magari *in limine* all’introduzione delle modifiche legislative del Jobs Act- un prolungamento cospicuo –magari per anni- del rapporto di collaborazione; ma, altresì, deve sottolinearsi la potenzialità che permanga un’estesa diffusione di rapporti non genuini, comunque difficili da “dissuadere” o “debellare”. Se non a fronte di vasti e diseconomici contenziosi giudiziari.

L’intenzione del legislatore, piuttosto manifesta, del resto, appare dunque quella di **favorire un quanto più rapido “riallineamento”** –in parte volontario, in parte forzoso- dei detti contratti di collaborazione con le rapporti di lavoro dipendente.

Due gli strumenti prescelti. Il primo, la possibilità di fare emergere le collaborazioni, stabilizzandole, con una vera e propria è propria sanatoria, qual è quella prevista dall’art. 54, D.Lgs 81/2015.

Il secondo, senza operare alcuna formale trasformazione del contratto di co.co.co., prevedendosi una **sorta di presunzione assoluta di “disciplina”** applicabile. Vale a dire che, a certe condizioni, quantunque **il contratto rimane nella forma parasubordinato**, nella sostanza “*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato*”. La “condizione” di questa regolamentazione sostanziale, che prescinde dal tipo formale, è, per l’appunto, che vi sia etero-organizzazione (“*modalità di esecuzione ... organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*”).

La previsione, che attiene chiaramente a **riflessi privatistici del rapporto di lavoro**, viene però oggi interpretata dalla pubblica amministrazione come se essa disponesse una conversione di diritto del contratto di co.co.co.. Da ciò, si trae argomento per ritenere che “*il legislatore ... ha inteso fare derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione*” (cfr. Circolare n. 3/2016 del Ministero del lavoro).

Un’interpretazione di tale genere, fa ritenere oggi alle amministrazioni che operano i

## Nero su bianco

(continua) **CO.CO.CO. etero-organizzate. No alle sanzioni per lavoro subordinato**

controlli sul lavoro che, nei predetti casi, si debba, tra l'altro, pervenire all'**irrogazione di sanzioni** [rectius, contestazione di illeciti amministrativi] **in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione)** i cui obblighi, del resto, *attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato*".

Tale tesi appare, tuttavia, **erronea e non corrispondente alla volontà del legislatore**, che intende palesemente limitare alla sfera e al piano privatistico (senza estensioni a quello pubblicistico e ai suoi effetti: cfr. art. 23, Cost.) l'innovativa nozione.

Del resto, al riguardo basti osservare come proprio le **infrazioni cd. formali** attinenti al rapporto di lavoro (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione), **non potrebbero essere contestate nei casi di etero-organizzazione**, in cui le co.co.co. rimangono –fino 'eventuale sentenza del giudice- formalmente parasubordinate e, dunque, correttamente regolarizzate.



**Abbonati a COMMERCIALISTA TELEMATICO**  
I nostri Servizi sempre disponibili su Computer e Mobile

### Il tuo aggiornamento fiscale quotidiano

Migliaia di articoli, approfondimenti e commenti curati da autorevoli esperti! Inoltre da quest'anno l'abbonamento comprende anche l'accesso alla banca dati **PRATICA SOCIETARIA!**

Consulta tutti gli articoli riservati contrassegnati con il simbolo rosso, una risorsa indispensabile per professionisti e aziende.

Ogni mattina avrai "sulla tua scrivania" tutte le novità fiscali commentate.

Abbonamento Annuale a partire da:

**150 € + IVA**

Fiscalmente Deducibile



## Usi e abusi

**Richieste ispettive sempre obbligatorie. Ma non via email, sms o whatsapp**

a cura *Studio Legale VetL*

Come sanno tutti i professionisti e gli imprenditori che hanno subito qualche controllo, dopo il primo “contatto” con i funzionari, scatta l’ora delle “richieste”.

La collaborazione dei soggetti ispezionati è, come noto, un **dovere di legge a cui occorre dare, volenti o nolenti, seguito**. Dunque, se per giungere al loro scopo di indagine, occorre una qualche documentazione aziendale, non vi è dubbio che gli ispettori la possano richiedere e che l’azienda la debba sempre consegnare. Altrimenti scattano pesanti sanzioni, anche penali.

E’ chiaro che chi controlla non possa “abusare” delle proprie pretese; ma appare altrettanto chiaro che chi è controllato non possa disquisire –almeno mentre l’ispezione è in corso- sul merito delle richieste. Per esempio, per asserire che sono eccessive. Oppure che sono assolutamente inutili e “fuorviate” rispetto all’oggetto del controllo.

Il fatto è che, quale che sia l’oggetto specifico del controllo, cosa si intenda provare e, soprattutto, come, non sono cose note (o almeno non dovrebbero esserlo) a chi viene ispezionato. Per cui –al di là e a parte i poteri di legge- **non sembra concepibile alcun contraddittorio, né tantomeno opposizione**, su ciò di cui si intima formalmente la produzione.

Dunque, è possibile che accada –per quanto ci possa sorprendere- che un funzionario ci richieda le bollette elettriche e la prova dei consumi delle ulteriori utenze. Seppure la cosa ci potrebbe non apparire “ortodossa” rispetto a un accertamento del lavoro, non vi è dubbio che la richiesta, attraverso un siffatta indagine, potrebbero fare emergere indizi ed evidenze di illecito lavoristico. In definitiva, **non spetta ad alcuno sindacare** –si ribadisce, almeno nel corso dell’ispezione- sugli ordini impartiti.

Ma se tanto è pacifico, lo appare altrettanto, tuttavia, che i poteri ispettivi non possano ritenersi assoluti. In tale senso va ben compreso che i soggetti ispezionati non sono tenuti ad elaborare alcunché per gli ispettori (tabelle, conteggi, ecc). Infatti, il dovere di collaborazione non giunge fino al punto che l’opera degli ispezionati debba surrogare l’indagine che compete unicamente ai pubblici ufficiali. Ci mancherebbe.

## Usi e abusi

*(continua)* **Richieste ispettive sempre obbligatorie. Ma non via email, sms o whatsapp**

Ma esiste ancora un ulteriore limite. L'**ordine degli ispettori deve essere sempre formale**. Se, infatti, per quanto concerne gli ispettori del lavoro, è, per esempio, in forza del risalente art. 4, L. 628/1961 che si possono compiere richieste "ufficiali", la medesima "ufficialità" va garantita anche nei modi. Una **garanzia per i funzionari e per il cittadino**.

Basterà ordinare attraverso una telefonata? No di certo. Del resto, che prova rimarrebbe della richiesta?

Dunque, serve una richiesta scritta. Meglio ancora, una richiesta scritta di provenienza e tempistica certe.

Ottima, perciò, l'antica, ma sempre efficace, raccomandata. Ottima e valida, oltre che sempre di più larga diffusione, la Pec. Vale a dire la posta elettronica certificata. In tutti questi casi parliamo di **mezzi di trasmissione che offrono prova piena dell'ordine ispettivo**.

Non appare accettabile, però, la posta non certificata. Insomma, le consuete **email ordinarie**.

Esse rappresentano **espressioni "incerte"**, sia quanto alla provenienza che alla della destinazione del medesimo ordine. Né, tantomeno, garantiscono una sufficiente formalità (sacramentalità) della richiesta che intendono trasmettere.

Nello stesso senso non possono ritenersi ricevibili ordini e richieste trasmessi via **sms** (accade anche questo!). A cui oggi devono aggiungersi per crescente diffusione i messaggi di **whatsapp**.

In tutti questi casi –se l'intenzione è quella di non ingaggiare battaglia da subito con gli ispettori- appare opportuno rammentare ai medesimi l'opportunità, oltre che il diritto, a essere destinatari di un ordine certo.

In definitiva, sembra corretto richiedere che i funzionari riformulino le loro richieste di produzione documentale in modi "formali" e certamente più garantistici quanto alla provenienza, ai contenuti e ai tempi.

Insomma, che **ripetano i loro ordini come si deve**.

## Osservatorio

Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i "risultati" delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com) oppure via fax al 0541.489979.

Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e "indipendente" dei controlli su lavoro e previdenza in Italia.

# QUESTIONARIO

## I) MODALITA' DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO

### DURATA ISPEZIONI

1) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
GDF	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
INPS	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[ ]
ASL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]

2) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
GDF	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
ASL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]

*Segue questionario*

**CORRETTEZZA MODALITA' DEL CONTROLLO**

**3) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]
mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori	[...]

**4) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]

**II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE**

**DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE**

**5) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-3 dipendenti	[...]
4-10 dipendenti	[...]
11-40 dipendenti	[...]
41-100 dipendenti	[...]
101-250 dipendenti	[...]
oltre	[...]

*Segue questionario*

**6) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-3 dipendenti [...]   
4-10 dipendenti [...]   
11-40 dipendenti [...]   
41-100 dipendenti [...]   
101-250 dipendenti [...]   
oltre [...]

**RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO**

**7) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-10% [...]   
10-30% [...]   
30-60% [...]   
60%-100% [ ]

**8) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-10% [...]   
10-30% [...]   
30-60% [...]   
60%-100% [ ]

*Segue questionario*

**PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI**

**9) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]
<i>ecc</i>	

**10) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>adempimento in materia di lavoro</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]

*Segue questionario*

**III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI**

**AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI**

11) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

12) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

**RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA**

13) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative \_\_\_\_\_

*Segue questionario*

14) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*diffide accertative* \_\_\_\_\_

CONCILIAZIONI MONOCRATICHE

15) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*tentativi di conciliazione monocratica* \_\_\_\_\_

*tentativi di conciliazione monocratica con accordo* \_\_\_\_\_

16) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*tentativi di conciliazione monocratica* \_\_\_\_\_

*tentativi di conciliazione monocratica con accordo* \_\_\_\_\_

**IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE**

PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI

17) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]

*Segue questionario*

**18) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]

**RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA**

**19) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
GdF	[ ]	[ ]	[...]	[...]
CC	[ ]	[ ]	[...]	[...]
altri	[ ]	[ ]	[...]	[...]

**20) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
GdF	[ ]	[ ]	[...]	[...]
CC	[ ]	[ ]	[...]	[...]
altri	[ ]	[ ]	[...]	[...]

**V@L** - periodico di approfondimento del **Commercialista Telematico Srl** ®

da un'idea dell'**Avv. Mauro Parisi**

Anno I

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com)

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

Coordinazione e contenuti scientifici: Avv. Mauro Parisi